Codice A1819C
D.D. 18 novembre 2026, n. 2380
DGR 27/10/2025, n. 19-1742 ''Legge regionale n. 17/2024, articolo 18. Adozione del Disciplinare di attuazione per l'individuazione dei criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza e della documentazione da allegare all'istanza per la concessione di costruzione di nuovi impianti funiviari e per la revisione generale di impianti esistenti''. Nota tecnica integrativa...

ATTO DD 2380/A1800A/2026 DEL 18/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: DGR 27/10/2025, n. 19-1742 “Legge regionale n. 17/2024, articolo 18. Adozione del Disciplinare di attuazione per l’individuazione dei criteri per l’esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza e della documentazione da allegare all’istanza per la concessione di costruzione di nuovi impianti funiviari e per la revisione generale di impianti esistenti”. Nota tecnica integrativa concernente le revisioni generali di impianti funiviari il cui progetto è stato redatto e approvato prima dell’applicazione della Direttiva 2000/9/CE, recepita dal D.Lgs. 210/2003, con vita tecnica residua pari o inferiore a 10 anni.

Premesso che:

il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone è stato approvato con il decreto ministeriale n. 400/1998;

la legge regionale n. 17/2024, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico, in particolare delle zone montane, in armonia con le esigenze di valorizzazione del territorio, del paesaggio e dei beni naturalistici e ambientali, disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, diretti ad assolvere funzioni turistiche e sportive, nonché di collegamento tra località diverse di uno o più comuni;

con Deliberazione del 27/10/2025, n. 19-1742 la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, ha adottato il Disciplinare di cui all’articolo 18 “Disciplinare di attuazione” della suddetta legge regionale, che individua, in particolare:
a) i criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza di cui all'articolo 9, comma 1;
b) la documentazione da allegare all'istanza per la costruzione di nuovi impianti funiviari, di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 11, comma 1, nonché per la revisione generale di impianti esistenti.

Richiamato che la sopra citata deliberazione della Giunta regionale prevede:
- *"di demandare alle Direzioni regionali "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica", "Ambiente, Energia e Territorio" e "Cultura, Turismo, Sport e Commercio", nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;"*
- *"di demandare alla Direzione regionale "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" di provvedere, d'intesa con le due suddette Direzioni regionali, ad approvare le modifiche o le integrazioni, di natura tecnico-operativa, che si rendessero necessarie";*

dato atto che, nel corso di attività istruttorie di valutazione della documentazione riguardante l'attestazione della compatibilità dell'impianto con l'assetto idrogeologico e con il contesto di pericolosità valanghiva ai sensi del decreto ministeriale n. 392/2003, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha riscontrato in taluni casi difficoltà nell'applicazione dei criteri di cui al punto n. 3.5.1 del Disciplinare in oggetto, in occasione della procedura di revisione generale ai sensi dei punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'Allegato tecnico A del decreto ministeriale n. 203/2015 per impianti funiviari il cui progetto è stato redatto e approvato prima dell'applicazione della Direttiva 2000/9/CE, recepita dal D.Lgs. 210/2003 e s.m.i.;

considerato che, in particolare, nella valutazione del mantenimento dei requisiti di compatibilità con il contesto di pericolosità valanghiva, secondo i principi ed i criteri di cui al decreto ministeriale n. 392/2003, si è riscontrata la necessità di commisurare la realizzazione di opere aggiuntive di prevenzione e di mitigazione del rischio alla loro sostenibilità sotto il profilo economico, finanziario ed ambientale, in rapporto all'effettivo valore economico dell'impianto funiviario da proteggere, la cui vita tecnica residua sia di breve durata (pari o inferiore a 10 anni);

considerato altresì che il Disciplinare, nella sezione 3.5.1 dedicata alla compatibilità dell'impianto funiviario relativamente al contesto di pericolosità valanghiva, prevede la possibilità di adottare un modello di gestione del rischio collaudato e da lungo tempo adottato presso numerose aree sciabili del Piemonte, con riferimento a specifica normativa di settore vigente presso regioni e province autonome dell'intero arco alpino italiano, che individua procedure e modalità di attuazione di un piano di gestione del rischio valanghe in alternativa o in associazione alla realizzazione di opere di difesa dell'impianto;

valutato che, in correlazione alla strategicità dell'impianto ed a seguito di specifiche analisi costi / benefici, nel caso in cui non sia ottemperata la condizione dell'immunità delle strutture per un evento valanghivo con tempo di ritorno Tr= 100 anni, come richiesto per impianti funiviari di nuova realizzazione, possono essere adottate misure di sicurezza preventive di sospensione temporanea d'esercizio, a condizione che tali misure siano comunque associate alla presenza di opere di difesa od a procedure (Piano d'Intervento per la Sospensione Temporanea d'Esercizio – P.I.S.T.E. – Piano d'Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe – P.I.D.A.V.) definite in un Piano di Gestione Sicurezza Valanghe (P.G.S.V.). Tali misure di sicurezza debbono in ogni caso salvaguardare l'imprescindibile principio di garanzia della sicurezza degli utenti e possono essere adottate limitatamente ad impianti funiviari il cui progetto è stato redatto e approvato prima dell'applicazione della Direttiva 2000/9/CE, recepita dal D.Lgs. 210/2003 e s.m.i., aventi vita tecnica residua pari o inferiore a 10 anni;

dato atto inoltre che, con nota di questa Direzione prot. n. 54089/A1800A del 11/11/2026, la Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio e la Direzione regionale A2000C Cultura, Turismo, Sport e Commercio sono state informate della necessità di adottare, in conformità con quanto previsto dalla DGR del 27/10/2025, n. 19-1742 la nota tecnica integrativa, allegata al

presente provvedimento (Allegato 1), al Disciplinare di cui all'art. 18 della L.R. 17/2024;

dato atto che entro la data indicata del 16/11/2026 non sono pervenute a questa Direzione osservazioni da parte della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, per cui se ne ritiene acquisito l'assenso;

ritenuto, pertanto, di adottare la nota tecnica integrativa (Allegato 1), facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale, relativa al punto 4. "Documentazione da allegare all'istanza per la revisione generale di impianti funiviari" dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del 27/10/2025, n. 19-1742 "*Disciplinare di attuazione, di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 17/2024, per l'individuazione dei criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza e della documentazione da allegare all'istanza per la concessione di costruzione di nuovi impianti funiviari e per la revisione generale di impianti esistenti*";

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di indirizzo procedurale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- L.R. n. 17/2024 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2";
- DGR 27 ottobre 2025, n. 19-1742 "Legge regionale n. 17/2024, articolo 18. Adozione del Disciplinare di attuazione per l'individuazione dei criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza e della documentazione da allegare all'istanza per la concessione di costruzione di nuovi impianti funiviari e per la revisione generale di impianti esistenti";

determina

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

- di adottare la nota tecnica integrativa (di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) del punto 4. "*Documentazione da allegare all'istanza per la revisione generale di impianti funiviari*" dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del 27/10/2025, n. 19-1742 "*Disciplinare di attuazione, di cui all'articolo 18 della legge regionale n.*

17/2024, per l’individuazione dei criteri per l’esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza e della documentazione da allegare all’istanza per la concessione di costruzione di nuovi impianti funiviari e per la revisione generale di impianti esistenti”, per la revisione generale di impianti funiviari in servizio pubblico il cui progetto è stato redatto e approvato prima dell’applicazione della Direttiva 2000/9/CE recepita dal D.Lgs. 210/2003 con vita tecnica residua pari o inferiore a 10 anni**;**

- di promuovere la diffusione del testo della nota tecnica in oggetto agli Ordini Professionali interessati, alle Associazioni di categoria ed alle Unioni Montane;

- di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il presente provvedimento non rientra fra le fattispecie soggette agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

ALLEGATO 1

Nota tecnica integrativa del punto 4. "*Documentazione da allegare all'istanza per la revisione generale di impianti funiviari"* dell'Allegato A alla DGR 27/10/2025, n. 19-1742 *"Legge regionale n. 17/2024, articolo 18. Adozione del Disciplinare di attuazione per l'individuazione dei criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza e della documentazione da allegare all'istanza per la concessione di costruzione di nuovi impianti funiviari e per la revisione generale di impianti esistenti*".

4.1 Valutazione del mantenimento dei requisiti di compatibilità con il contesto di pericolosità valanghiva per impianti funiviari il cui progetto è stato redatto e approvato prima dell'applicazione della Direttiva 2000/9/CE, recepita dal D.Lgs. 210/2003, con vita tecnica residua pari o inferiore a 10 anni.

Per gli impianti funiviari il cui progetto è stato redatto e approvato prima dell'applicazione della Direttiva 2000/9/CE, recepita dal D.Lgs 210/2003 e s.m.i. (ovvero i cosiddetti impianti "P.T.S.", in quanto conformi alle Prescrizioni Tecniche Speciali riferite alle diverse categorie di impianto), si applicano le seguenti disposizioni.

Le stesse disposizioni non trovano applicazione agli impianti funiviari il cui progetto è stato redatto e approvato conformemente alla Direttiva 2000/9/CE, recepita dal D.Lgs 210/2003 e s.m.i. (ovvero i cosiddetti impianti CE).

In occasione della scadenza di ogni Revisione Generale, o in previsione di effettuazione di una Revisione Generale ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica, ovvero in qualunque momento si ravvisi una modifica delle condizioni di pericolosità valanghiva prese a riferimento in occasione del rilascio del nulla osta tecnico più recente, è necessario effettuare una valutazione sul permanere della compatibilità dell'impianto con il contesto di pericolosità valanghiva, secondo quanto esplicitato nella nota interpretativa di ANSFISA n. 84654 del 21/11/2024.

L'analisi di sicurezza è utilizzata per individuare gli scenari di rischio, le procedure previste per affrontare tali rischi e per determinare i sistemi di monitoraggio e i sistemi di sicurezza utili per la loro gestione.

Qualora la vita tecnica residua di un impianto funiviario sia maggiore di 10 anni, tale analisi di sicurezza deve essere svolta con i medesimi criteri previsti per gli impianti di nuova costruzione.

Per impianti funiviari aventi vita tecnica residua pari o inferiore a 10 anni, la necessità di eventuale realizzazione di nuove opere strutturali di mitigazione e protezione avviene a seguito di una specifica valutazione di sostenibilità di tali opere, da svolgersi sotto il profilo economico, finanziario ed ambientale, in rapporto al valore residuo dell'impianto funiviario.

In correlazione alla strategicità dell'impianto ed a seguito di specifiche analisi costi / benefici, possono essere adottate, nel caso in cui non sia garantita l'immunità delle strutture per un evento con tempo di ritorno Tr= 100 anni, come richiesto per impianti funiviari di nuova realizzazione, misure di sicurezza preventive (limitate alla sospensione temporanea d'esercizio) a condizione che tali misure siano comunque associate alla presenza di opere di difesa o all'adozione di procedure (PISTE + PIDAV) definite in un Piano di Gestione Sicurezza Valanghe (P.G.S.V.).

Per impianti sottoposti alle revisioni di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'Allegato tecnico A al D.M. n. 203 del 1/12/2015 la valutazione della compatibilità con il contesto di pericolosità valanghiva tiene conto quindi anche dell'effettiva durata della vita tecnica residua dell'impianto, come definita al punto 2.1.1 del sopra citato Allegato tecnico A.

Si precisa che la valutazione sul fatto che la vita tecnica residua dell'impianto sia minore o uguale a 10 anni può essere effettuata una sola volta durante la vita medesima dell'impianto e che quindi la riduzione degli effetti mitigativi consentita dalle presenti disposizioni non può essere reiterata.

Nei casi in cui la durata della vita tecnica residua sia pari o inferiore a 10 anni, l'individuazione dei rischi che potrebbero manifestarsi nel corso della vita residua dell'impianto tiene conto di eventuali fattori che consentano di adattare e migliorare le misure di sicurezza già adottate, previste per garantire le condizioni originarie considerate all'atto del nulla osta tecnico iniziale o comunque di quello più recente, in base anche all'esperienza maturata durante il trascorso periodo d'esercizio dell'impianto.

In particolare, con l'adozione di un approccio "prestazionale" in analogia a quanto previsto dalle normative tecniche in ambito ingegneristico ed edilizio, il tempo di ritorno dell'evento di progetto viene calibrato in rapporto alla vita tecnica residua dell'opera, secondo un principio di rischio accettabile riferito ad eventuali danni alle strutture dell'impianto per effetto di un evento naturale con tempo di ritorno superiore a quello dell'evento di progetto.

Di conseguenza, fatto salvo l'imprescindibile principio di garanzia della sicurezza degli utenti mediante l'adozione di misure gestionali di sospensione dell'esercizio dell'impianto, ovvero di distacco preventivo di masse nevose di dimensioni contenute, è consentito, per effettuare la verifica della garanzia d'integrità delle strutture fisse dell'impianto, adottare un periodo di ritorno dell'evento di progetto inferiore rispetto a quello assegnato per un impianto di nuova realizzazione, proporzionalmente alla durata della vita tecnica residua.

I criteri ammissibili per la valutazione della compatibilità degli impianti con il rischio valanghivo che potenzialmente può verificarsi nel corso della vita residua dell'impianto oggetto di revisione generale devono:

a) tenere conto di tutte le condizioni di esercizio previste;

b) essere basate su metodologie riconosciute scientificamente e consolidate nella prassi;

c) tenere conto delle caratteristiche tecniche e della complessità dell'impianto a fune;

d) garantire che la progettazione e la configurazione delle procedure e dei sistemi di sicurezza tengano conto delle situazioni più sfavorevoli, al fine di assicurare condizioni di salvaguardia dell'incolumità degli utenti e degli operatori;

e) prendere in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'impianto a fune e dei fattori ambientali circostanti;

f) individuare gli scenari più sfavorevoli attesi, anche in base agli eventi verificatisi nel corso del trascorso periodo di esercizio dell'impianto.

4.1.1 Integrità delle strutture dell'impianto in relazione al rischio valanghivo

Sulla base di un principio di proporzionalità nell'elaborazione statistica di probabilità di superamento di una soglia d'innevamento, per impianti la cui vita tecnica residua sia inferiore o uguale ai 10 anni lo scenario valanghivo di riferimento da considerare per le verifiche d'integrità è definito per un tempo di ritorno pari a Tr = 20 anni, in luogo del Tr = 100 anni previsto per un impianto di nuova realizzazione.

4.1.2 Incolumità delle persone

Le misure di sicurezza gestionali previste nelle casistiche sopra descritte devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) consentire l'adozione di adeguate misure correttive a fronte di eventuali imprevisti, tali da assicurare le condizioni di sicurezza per gli utenti e gli operatori;

b) essere basate su un continuo monitoraggio delle condizioni d'esercizio.